

COMUNE DI PLODIO (SV)

Verbale del 22.07.2017

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO GENERALE (art 175 c. 8 D.Lgs 267/00), VARIAZIONE DI CASSA, VERIFICA DEBITI FUORI BILANCIO e della SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'anno 2017 addì ventidue del mese di luglio alle ore 13,00 il sottoscritto, Dott Giancarlo Romiti, Revisori dei Conti del Comune di Plodio (Sv), procede all'esame del provvedimento relativo allo Schema di Variazione di Assestamento Generale (art 175 c. 8 D.Lgs 267/00), Variazione di Cassa, Verifica Debiti Fuori Bilancio e della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio.


Esaminata la proposta di Schema di Variazione di Assestamento Generale (art 175 c. 8 D.Lgs 267/00), Variazione di Cassa, Verifica Debiti Fuori Bilancio e della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio bilancio di previsione 2017 - 2019, unitamente agli allegati di legge;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) ed in particolare gli articoli 165 e 174;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare l'articolo 11, comma 14 che prevede, a decorrere dal 2016, che si adottino gli schemi di cui all'allegato 9) del medesimo Decreto;
- il principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

PREMESSO CHE

In data 19/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Inoltre in questa fase si acquisisce anche la Variazione di alcuni Valori di Cassa necessari solo per adeguare il Bilancio e si procede alla verifica degli eventuali Debiti Fuori Bilancio.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea ha pertanto una triplice finalità:



- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Dagli atti non emergono fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Le variazioni sono così riassunte:

2017

SPESE

Maggiori spese correnti	€ + 18.539,76
Minori spese correnti	€ - 4.500,00
Maggiori spese c/capitale	€ + 12.000,00
Differenza	€ + 26.039,76

ENTRATE

Maggiori entrate tributarie	€ + 380,00
Maggiori entrate c/capitale	€ + 12.000,00
Maggiori entrate extra tributarie	€ + 11.500,00
Minori entrate extra tributarie	€ - 2.000,00
Maggiori trasferimenti correnti	€ + 4.159,76
Differenza	€ + 26.039,76



Nessuna variazione prevista per gli anni 2017 e 2018.

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore prende inoltre atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

CONCLUSIONE

Per quanto sopra, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Rapallo, 22.07.2017

IL REVISORE

Dott Giancarlo Romiti

